

GELSOMINA SALITO

## LA SUCCESSIONE «ANOMALA» NEL MASO CHIUSO

SOMMARIO: 1. Indivisibilità del maso e vicenda successoria. – 2. Il maso chiuso quale successione anomala separata? – 3. Il diritto all'assunzione del maso. – 4. Il prezzo di assunzione. I diritti dei coeredi non assuntori. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Maso è termine di origine incerta. La dottrina è solita ricondurne l'etimologia al vocabolo latino *mansus* che deriva da *manere* e che rinvia all'idea del fermarsi, del dimorare in un posto: le prime forme di proprietà privata fondiaria nascono, infatti, a séguito dell'occupazione stabile di un territorio da parte dei popoli nomadi, con il passaggio dal sistema agricolo della pastorizia a quello dell'agricoltura<sup>1</sup>. La genesi del maso si rinviene, così, nella colonizzazione dei terreni ad opera di gruppi familiari germanici (*Sippe*), che, dopo averli strappati alla foresta vergine<sup>2</sup>, vi si insediavano, li disboscavano, li rendevano produttivi e li edificavano, dando vita a vere e proprie aziende agricole. I poderi venivano «chiusi» dai campi e dal bosco (da cui il nome tedesco di *geschlossener Hof*)<sup>3</sup> e posti tra di loro ad una congrua distanza per modo che ognuno di essi «restava circondato da una zona del bosco comunale sufficiente a coprire i bisogni di legname da costruzione, legna da ardere e stame per l'azienda agricola»<sup>4</sup>.

L'attuale configurazione dell'istituto riprende quella consegnata dalla tradizione, ma da essa si distingue per la piú precisa definizione che ne of-

<sup>1</sup> In merito C. ISOTTI, *Maso (Il)*, in *Nuovo dig. it.*, Torino, 1939, VIII, p. 213.

<sup>2</sup> Come precisa C. FRASSOLDATI, *Maso chiuso*, in *Noviss. dig. it.*, 1964, X, p. 293.

<sup>3</sup> Ricorda Cass., 17 marzo 1993, n. 3155, in *Dir. giur. agr.*, 1994, p. 32, che «le origini dell'istituto risalgono ad antichi tempi, nei quali i terreni boschivi dissodati e messi a coltura col lavoro della famiglia, non dei singoli, rimasti circondati dai boschi e perciò "chiusi", restavano assoggettati al dominio collettivo del gruppo familiare, da cui emergeva la figura di un rappresentante o capo, e si trasmettevano per generazioni sotto tal forma di proprietà collettiva, insuscettibile di scioglimento. L'istituto, giunto però con modifiche attraverso i fondamentali atti di Maria Teresa del 1770 e di Giuseppe II del 1797 e la regolamentazione con la regionale tirolese del 12 giugno 1900 (intervenuta quando in tutto il resto dell'impero asburgico erano state abolite le limitazioni alla libera disposizione dei fondi), fu soppresso dopo la riunione dell'Alto Adige all'Italia; ma venne poi ripristinato con la menzionata legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, però con tratti nuovi anche rispetto alla meno antica concezione».

<sup>4</sup> In questi termini, ancora, C. ISOTTI, *Maso (Il)*, cit., p. 214.

fre la legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17<sup>5</sup>, che ricostruisce il maso chiuso in termini di entità superficiaria minima (o entità aziendale agricola o complesso aziendale vincolato)<sup>6</sup>, composta di una casa di abitazione e relativi annessi rustici, iscritta, previa autorizzazione della Commissione locale dei masi chiusi, nella sezione I del libro fondiario (art. 1), il cui reddito è sufficiente per il mantenimento di almeno quattro persone, senza tuttavia superare il triplo di tale soglia<sup>7</sup>. Il maso si connota, dunque, per la presenza di un elemento economico e di uno giuridico<sup>8</sup>, costituiti, rispettivamente, il primo, dalla sua natura di azienda agricola familiare autosufficiente e, il secondo, dalla sua indivisibilità quale «condizione essenziale per mettere fine alla frammentazione della proprietà terriera e al conseguente spopolamento, specialmente in montagna»<sup>9</sup>. L'uno come l'altro aspetto connoterebbero, anzi, a tal punto la figura da spiegarne l'aggettivo che la qualifica: il maso, vale a dire, sarebbe «chiuso», a giudizio di parte degli interpreti, sia perché costituirebbe una unità inscindibile, sia perché in linea di massima sarebbe destinato a rimanere in proprietà del ceppo familiare in esso insediato<sup>10</sup>. Per certo, come insegna la sua storia, il maso è un bene della famiglia e non già del singolo, giacché è la famiglia e non il

<sup>5</sup> Come modificata dalla l. 19 aprile 2018, n. 5.

<sup>6</sup> Cfr. C. SCHWARZENBERG, *Maso chiuso*, in *Enc. dir.*, Milano, 1975, p. 703. Ma altresì A. DE CAPRARIIS, *Maso chiuso*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1990, p. 1.

<sup>7</sup> In ordine alla redditività del maso, ha chiarito TAR Bolzano, Trentino Alto-Adige, 6 marzo 2018, n. 76, in *De jure*, che la revoca della qualifica di maso chiuso presuppone «l'irreversibilità della inidoneità dello stesso a produrre un reddito sufficiente al mantenimento di 4 persone. Lo stato di abbandono del maso chiuso non può mai essere causa sufficiente per lo scioglimento dello stesso ed anche un parziale stato di abbandono del maso chiuso non è di per sé sufficiente ad evidenziare il venir meno della funzione economico-sociale assegnata all'azienda agricola. La nozione di redditività del maso non va riferita alla produzione effettiva, bensì alla potenziale produttività del maso in base ad una normale gestione».

<sup>8</sup> V. F. VALENZA, *Le norme successorie relative al maso chiuso*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, *Il diritto delle successioni. Successione e diritti del coniuge superstite e del convivente more uxorio*, Torino, 2004, p. 324.

<sup>9</sup> G. CECCHERINI, *Il maso chiuso dell'Alto Adige e il turismo*, in *Le vie d'Italia*, Milano, 1942, p. 309. L'idea dell'indivisibilità è stata tramandata dalla consuetudine dei popoli germanici e si ritrova fin dalle prime regolamentazioni della materia.

<sup>10</sup> G. DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, p. 186, il quale ricorda come nel maso chiuso la destinazione familiare e la destinazione produttiva si intreccino tra loro. Vedi però V. BARBA, *Maso chiuso tra tradizione sudtirolese e principi identificativi del sistema ordinamentale*, in *Fam. dir.*, 2018, p. 122, per il quale l'aggettivo «chiuso» vale a designare la particolare disciplina giuridica, come già in precedenza C. SCHWARZENBERG, *Maso chiuso*, cit., p. 703, che aveva legato la qualifica alla particolare disciplina dell'istituto che ne limita la disponibilità giuridica. Ritiene, invece, che la denominazione di chiuso sia giustificata dall'aspetto esteriore del maso, C. ISOTTI, *Maso (II)*, cit., p. 214.

singolo che ne cura la bonifica e il miglioramento; va *de plano* che esso si tramandi di generazione in generazione<sup>11</sup> all'interno della stirpe che provvede alla sua gestione e che, di conseguenza, venga assegnato, insieme alle sue pertinenze, ad un unico erede o legatario: il c.d. *Anerbe* – per riprendere la terminologia tedesca – o assuntore, un tempo rappresentante della famiglia e oggi titolare di un diritto proprio ed esclusivo sul maso<sup>12</sup>.

La successione di un solo soggetto, tuttavia, se evita il frazionamento dell'impresa e se risponde all'esigenza primaria di tutelarne la continuità nell'esercizio, non è priva di riflessi sul piano della disciplina<sup>13</sup> e, per quanto qui d'interesse, sul piano della disciplina della vicenda successoria, la quale finisce per divergere, in più di un punto, da quella delineata dal secondo libro del codice civile. Quest'ultima, imperniata sul principio dell'unità della successione, si basa infatti sull'eguaglianza delle quote (astrattamente considerate) in sede di vocazione e sull'eguaglianza quantitativa e qualitativa dei lotti in sede di divisione<sup>14</sup>, laddove tanto non è dato riscontrare nella successione nel maso chiuso, in relazione alla quale si rinvencono «anomalie»<sup>15</sup> che ne spiegano la riconduzione alla più ampia categoria delle vocazioni legittime anomale o successioni anomale legittime.

2. Sin dalla sua comparsa all'interno della dogmatica civilistica, in vero, la nozione di successione anomala si è presentata tutt'altro che pacifica e per certo inidonea a riassumere in modo unitario le diverse fattispecie usualmente ricondotte al suo interno<sup>16</sup>. Così non solo non vi è con-

<sup>11</sup> Lo ricorda C. FRASSOLDATI, *Maso chiuso*, cit., p. 294.

<sup>12</sup> Come precisa A. TRABUCCHI, *Il rinnovato riconoscimento legislativo del maso chiuso*, in *Riv. dir. agr.*, 1954, I, p. 442, ricordando come secondo l'antica tradizione i coeredi esclusi potevano ritornare sul maso e *ivi* trascorrere gli ultimi anni di vita.

<sup>13</sup> Sul problema della successione nei beni produttivi, v. da ultimo S. LANDINI, *Trasferimenti di azienda e successioni*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, 1, p. 431 ss.

<sup>14</sup> Ne sono conferma l'art. 713 c.c., per effetto del quale è possibile chiedere in ogni momento la divisione e l'art. 718 c.c., che pone il diritto di pretendere la divisione in natura. Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, La successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, XLIII, Milano, 1990, p. 103.

<sup>15</sup> A.A. CARRABBA, *Il fenomeno successorio*, Torino, 2021, p. 143.

<sup>16</sup> In materia, tra gli altri, F. SANTORO PASSARELLI, *Appunti sulle successioni legittime*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1930, p. 672 ss.; L. CARRARO, *La vocazione legittima alla successione*, Padova, 1979, p. 221 ss.; G. CATTANEO, *Le vocazioni anomale*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 1982, p. 461 ss.; L. MEZZANOTTE, *La successione anomala del coniuge*, Napoli, 1989, *passim*; A. PALAZZO, *Le successioni*, Milano, 1996, p. 24 ss.; A. IANNACCONE, *Le «successioni legittime anomale» fra diritto privato e interesse pubblico economico*, in *Vita not.*, 1998, II, p. 551 ss.; F. PANZA, *Le successioni anomale con funzione produttiva*, in *Quaderni Rass. dir. civ.*, P. PERLINGIERI (diretta da), Napoli, 2000, p. 3 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, I, Milano, 2000, p. 23 ss.; E. MANDRIOLI, *Successioni legittime anomale: un fenomeno sempre meno anomalo*, in *Vita not.*, 2003,

cordia sullo *status* di erede o di legatario che, nella specie, competerebbe al successore, ma si dubita altresì della stessa applicabilità alla categoria *tout court* considerata delle norme generali sulle successioni: al di là, infatti, delle disposizioni in tema di indegnità a succedere (art. 463 ss. c.c.) e di esclusione dalla successione del coniuge separato giudizialmente con addebito (art. 548 c.c.), in relazione alle altre regole in tema di capacità a succedere del concepito (art. 462 c.c.), di rappresentazione (art. 467 ss. c.c.), di riunione fittizia (art. 556 c.c.) e di separazione dei beni da parte dei creditori dell'eredità contro i beneficiari dei legati *ex lege* (art. 513 c.c.) si propende per una valutazione caso per caso.

Il solo vero elemento unificante tra le varie figure di successione anomala sarebbe rappresentato dal fatto che ciascuna realizzerebbe una deroga al ricordato principio di unità, ma la conclusione, lungi dal risultare appagante, si rivela poco convincente se riguardata alla luce delle incertezze che accompagnano la definizione del principio<sup>17</sup>. Unità, infatti, è concetto che si presta, quasi contraddittoriamente, a distinte interpretazioni: in un primo significato esso rinvia all'idea di unicità e dunque al fatto che la successione universale si apre una sola volta al momento della morte del soggetto, in quanto *viventi non est successio*<sup>18</sup>. In altro senso si ripete, invece, che unità della successione è espressione da intendersi in termini di unitarietà; unitarietà, per l'esattezza, di regolamentazione normativa, come implicito nell'idea del succedere *in universum ius*. La legge, in altre parole, predisporrebbe una disciplina completa, comprensiva di ogni aspetto della vicenda volta ad assicurare la trasmissione delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo al *de cuius*, senza che vi osti la composizione del compendio ereditario o le qualità del defunto o quelle dei suoi successori<sup>19</sup>. In quest'ottica unità della successione sarebbe principio che indica la necessità di una normativa unica per l'intera materia<sup>20</sup>

II, p. 1100 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, p. 194 ss.; A. MORA, *La vocazione ex art. 2122 cod. civ.*, in *Il diritto delle successioni, Successione e diritti del coniuge superstite e del convivente more uxorio*, in *I Grandi Temi* Bonilini, Torino, 2004, p. 259 ss.; G. RECINTO, *Le successioni anomale*, in R. CALVO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, I, Napoli, 2008, p. 647 ss.; M. MORETTI, *La riserva di una quota, al coniuge divorziato, dell'indennità di fine rapporto di lavoro*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, cit., p. 1011 ss.; A. NATALE, *La successione nei rapporti di locazione*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, cit., p. 1037 ss.

<sup>17</sup> Come opportunamente rileva A.A. CARRABBA, *Il fenomeno successorio*, cit., p. 143.

<sup>18</sup> La sola eccezione alla regola sarebbe astrattamente configurabile nel solo caso del ritorno del presunto morto.

<sup>19</sup> G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, XII, I, Torino, 1977, p. 2.

<sup>20</sup> Come ritiene L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 230, per il quale l'intero asse ereditario deve essere sottoposto alla stessa disciplina.

*ivi* comprese, al suo interno, le norme sulla divisione<sup>21</sup>. Ma la tesi – a ben vedere – sembra incontrare un limite nelle sue stesse premesse sol che si consideri come sia proprio la divisione ereditaria<sup>22</sup> il principale veicolo di anomalie indirette al regime ordinario della successione<sup>23</sup>.

La pur ambíta *reductio ad unitatem* delle singole fattispecie di successione anomala si presenta allora di non agevole realizzazione e resta circoscritta al dato, formale ed esteriore, dell'essere, le medesime, rette da regole divergenti, in piú di un punto, da quelle che usualmente governano le categorie di successibili, i diritti dei legittimari, il principio della quota in natura, l'autonomia del testatore e via enumerando. La divergenza, specificamente, conseguirebbe (ma la conclusione non è pacifica) ora al fatto che la successione (definita, in tal caso, da taluni, «separata», *rectius* successione anomala separata<sup>24</sup>) concerne una *res* distinta (separata, appunto) dal restante patrimonio ereditario, ora al fatto che la successione in un determinato bene (definita, in tal caso, «speciale», *rectius* successione anomala speciale) richiede una alterazione degli ordini dei successori o una deviazione dalla regola dell'uguaglianza di trattamento dei coeredi<sup>25</sup>. E se in siffatte ultime ipotesi la deroga è il riflesso delle finalità perseguite dal legislatore nelle diverse situazioni normate (si pensi, ad esempio, all'esigenza di aiutare, mediante il riconoscimento in suo favore di un assegno periodico, chi, come il coniuge divorziato non fa piú parte della famiglia

<sup>21</sup> Cosí ancóra A.A. CARRABBA, *Il fenomeno successorio*, cit., p. 143, il quale richiama in merito la posizione di A. BULDINI, *L'unità della successione mortis causa tra regole ed eccezioni*, in *Riv. trim.*, 2010, p. 1311 ss.

<sup>22</sup> Ampia la bibliografia sul tema. Tra gli altri A. MORA, *Il contratto di divisione*, Milano, 1995, p. 299 ss.; G. BONILINI, *Divisione*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VI, Torino, 1990, p. 482 ss.; E. MOSCATI, *La divisione (profili generali)*, in *Enc. giur.*, Roma, XI, 1989, p. 1 ss.; G. BURDESE, (voce) *Comunione e divisione ereditaria*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988, p. 1; P. CARUSI, *Le divisioni*, Torino, 1978, *passim*; P. FORCHIELLI, *Della divisione, Libro secondo. Delle successioni (artt. 713-768)*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 12; G. GAZZARA, *Divisione ereditaria (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 422; L. MOSCARINI, *Gli atti equiparati alla divisione*, in *Riv. trim.*, 1963, p. 538; V.R. CASULLI, *Divisione ereditaria*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 57 ss.; G. MIRABELLI, *Divisione (dir. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 34 ss.; ID., *Intorno al negozio divisorio*, in *Arch. giur.*, 1949, p. 44 ss.; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, *passim*.

<sup>23</sup> Sul punto G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione*, in *Riv. dir. agr.*, 1979, p. 511.

<sup>24</sup> L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, La successione legittima*, cit., p. 229, il quale ricorda come la terminologia in merito sia oscillante. Non a caso G. CATTANEO, *Vocazione necessaria e legittima*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 5., t. 1, *Le successioni*, II ed., 1997, p. 461, considera interscambiabili le qualifiche di anomala o speciale. Sul punto altresí M. IEVA e A. RASTELLO, *Le successioni anomale*, in *Tratt. breve succ. don.* Rescigno, coordinato da M. Ieva, 1, Padova, 2010, p. 698.

<sup>25</sup> Sul punto L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 230, per il quale la scelta dei successibili avverrebbe in base a qualità personali (esempio: convivente) o qualità professionali.

del *de cuius*<sup>26</sup>), nella successione anomala separata, al contrario, è la natura del bene (e la considerazione che di esso ne ha l'ordinamento) a giustificare l'eccezione alla *lex generalis*, come accadrebbe nella successione nel maso chiuso, nella quale la singolare indivisibilità<sup>27</sup> impedisce sia l'attribuzione *pro quota* sia, di conseguenza, l'assegnazione del cespite a più eredi.

L'obiettivo di assicurare la continuità nella gestione (da cui deriva detta indivisibilità) e di coniugare le ragioni dell'impresa e quelle della famiglia, per certo, si pone a fondamento dei particolari meccanismi che regolano, in sede di successione legittima, il concorso tra più aventi diritto<sup>28</sup> e che si risolvono in una preferenza per i coeredi che crescono o sono cresciuti nel maso (art. 14 l. n. 17 del 2001, lett. *a*) e tra costoro per quelli che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla sua conduzione e coltivazione (lett. *b*)<sup>29</sup>. Al tempo stesso le

<sup>26</sup> Nel caso della successione anomala speciale rappresentata dall'assegno periodico in suo favore.

<sup>27</sup> Come la qualifica V. BARBA, *Maso chiuso tra tradizione sudtirolese e principi identificativi del sistema ordinamentale*, cit., p. 123.

<sup>28</sup> In caso di successione legittima, precisa Cass., 22 aprile 2016, n. 8208, in *Foro it.*, 2016, 9, I, p. 2825, «nell'individuazione dell'assuntore del maso chiuso, tra più coeredi che vi crescono o che vi sono cresciuti, si preferisce quello che nei due anni precedenti all'apertura della successione ha partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso, con lavoro anche stagionale purché essenziale, imprescindibile e regolarmente ripetuto nel tempo».

<sup>29</sup> Dispone l'art. 14, l. n. 17 del 2001, che: «in caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza: a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi; b) tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso; c) tra più coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla Provincia; d) i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima però è preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione; e) tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti più vicini/e di grado; f) se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti né coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di più persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza di cui alle lettere da a) a f) o qualora nessun o nessuna coerede soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore

ricordate finalità, economiche e familiari, spiegano i limiti all'autonomia testamentaria<sup>30</sup>, che, a dispetto della sua sacralità, viene scalfita o comunque ridimensionata dall'obbligo – imposto al testatore – di scegliere un solo erede o un solo legatario<sup>31</sup> quale assuntore<sup>32</sup>, anche tra i non legittimari (cfr. art. 18, primo comma, e art. 19 l. n. 17 del 2001).

3. Nell'uno come nell'altro caso, nella successione testata come in quella intestata, oggetto di trasmissione non è la proprietà del bene (vale a dire del maso), ma il diritto all'assunzione dello stesso<sup>33</sup>: depongono in

o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso.

Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabilitate o interdette.

Il diritto di assunzione acquisito si trasferisce in caso di morte ai discendenti o alle discendenti e al coniuge dell'avente diritto all'assunzione; nella scelta del coerede assuntore o della coerede assuntrice si osservano, in quanto applicabili, i criteri previsti dai commi 1 e 2.

Se la persona chiamata all'assunzione non intende assumere il maso, la preferenza passa agli altri coeredi o alle altre coeredi e si applicano i criteri di cui ai commi 1 e 2». Sulla illegittimità costituzionale della previgente previsione dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, la preferenza per l'assunzione di un maso chiuso spetti al più anziano, si è pronunciata, di recente, Corte cost., 14 gennaio 2021, n. 15, su *federalismi.it*. La Corte ha preliminarmente ritenuto irrilevante la circostanza che il maggiorascato sia stato abrogato con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2; ha quindi accolto la questione, chiarendo che la richiamata disposizione dell'art. 18 aveva giustificato la preferenza per il primogenito maschio «sulla base di una presunzione tratta da un fatto normale se non costante»: che il coerede più anziano, cioè, avendo vissuto più a lungo accanto al *de cuius*, titolare dell'azienda, potesse conoscere meglio di altri il più efficace sistema di conduzione e avere un maggiore attaccamento al fondo avito. Tale orientamento, alquanto risalente, non può, a parere della Corte, essere confermato ed è stato, invero, già superato dalla sentenza n. 193 del 2017, relativamente alla prevalenza della linea maschile su quella femminile. La tutela accordata all'istituto del maso chiuso non giustifica, infatti, qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell'istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 193 del 2017, n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 e n. 5 del 1957). Rischi, quelli indicati, che – come appunta il giudice delle leggi – sono stati superati con l'art. 14, comma 2, l. n. 17 del 2001, che ha introdotto una previsione flessibile e di ampio respiro.

<sup>30</sup> Per riprendere l'espressione di A.A. CARRABBA, *Il fenomeno successorio*, cit., p. 143.

<sup>31</sup> Afferma L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, La successione legittima*, cit., p. 230, che, essendo l'azienda agricola separata dall'asse ereditario, per salvaguardarne la destinazione è sufficiente porre all'autonomia privata il limite della vocazione di un unico erede o legatario.

<sup>32</sup> Cfr. M. IEVA e A. RASTELLO, *Le successioni anomale*, cit., p. 699.

<sup>33</sup> Cass., 7 luglio 1964, n. 2540, cit., 1964, c. 2103. In relazione alla successione legittima del maso, v. invece Cass., 22 aprile 2016, n. 8208, in *Giust. civ. Mass.*, 2016.

tal senso l'art. 14, quarto comma, che espressamente si riferisce al diritto di assunzione, e il successivo art. 15 l. n. 17 del 2001, che fa conseguire l'assegnazione del maso soltanto alla divisione ereditaria. Ad essi fa eco l'art. 24 l. n. 17 del 2001 che prevede che, solo dopo passata in giudicato la sentenza che determina il prezzo di assunzione, l'erede chiamato «diventa assuntore del maso». In senso contrario, parte della dottrina, sul presupposto per cui il maso costituirebbe un bene separato dalla massa ereditaria (bene che si acquisterebbe senza bisogno di accettazione), eccepisce il dettato dell'art. 37, quinto comma, l. n. 17 del 2001, laddove prevede che «l'assunzione del maso costituisce passaggio diretto del maso» all'assuntore<sup>34</sup> nonché – altra dottrina – quello dell'art. 32, in forza del quale l'erede chiamato all'assunzione del maso chiuso può ottenere dal giudice il rilascio di un certificato di eredità costituente titolo per l'annotazione tavolare del diritto di assunzione prima ancora della determinazione del prezzo di assunzione<sup>35</sup>. Ma la conclusione – per quanto suggestiva – trova ostacolo proprio nel richiamato art. 32, il quale presuppone che si sia già raggiunto l'accordo per la determinazione dell'assuntore (di cui va fatta menzione nel ricorso per il rilascio del certificato ereditario) e che solo dopo il giudice *assegni* il maso all'assuntore medesimo. La stessa disposizione, al terzo comma, in caso di assuntore minore di età, consente quindi di rinviare l'assunzione, previa autorizzazione del giudice, fino al raggiungimento del trentunesimo anno, a riprova del fatto che i due momenti della trasmissione del diritto all'assunzione e della concreta assunzione sono distinti. In quest'ottica va pertanto riletto l'art. 37, il cui obiettivo si rivela essere, allora, quello di attestare come a séguito (dell'esercizio del diritto) di assunzione la proprietà del maso passi direttamente all'assuntore designato dalla legge o dall'autonomia privata, giacché costui, accettando l'eredità entro il termine di prescrizione di dieci anni (espressamente richiamato dal sesto comma della norma)<sup>36</sup>, ha dimostrato di volere accettare, altresì, la designazione.

Il diritto del preferito all'assunzione, infatti, è «condizionato all'accettazione dell'eredità»<sup>37</sup>, senza che sia possibile, in ossequio alle regole

<sup>34</sup> M. IEVA e A. RASTELLO, *Le successioni anomale*, cit., p. 704.

<sup>35</sup> C. SCHWARZENBERG, *Maso chiuso*, cit., p. 703; nonché F. VALENZA, *Le norme successorie relative al maso chiuso*, cit., p. 328.

<sup>36</sup> Ribadisce Cass., 14 aprile 2017, n. 9713, in *Foro it.*, 2017, 9, I, p. 2747, che «il diritto di assumere il maso chiuso si estingue in caso di mancata accettazione dell'eredità nell'ordinario termine decennale».

<sup>37</sup> Così Cass., 7 luglio 1964, n. 2540, in *Foro it.*, 1964, c. 2103. Nel senso che il diritto all'assunzione del maso vada tenuto ben distinto dal diritto di accettare l'eredità Cass., 27 febbraio 2012, n. 2983, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, 2, p. 227.

generali, una accettazione (o una rinuncia) parziale<sup>38</sup>, quale si verifichebbe nel caso in cui l'erede assuntore voglia trattenere il maso e dismettere la restante eventuale quota di eredità<sup>39</sup> o viceversa<sup>40</sup>. All'apertura della successione, pertanto, il diritto all'assunzione, «distinto dall'assegnazione vera e propria, la quale avviene successivamente», cade in comunione ereditaria fino al momento della divisione<sup>41</sup>, allorquando il patrimonio viene distribuito fra i coeredi (art. 26), i quali «dichiarino di assegnare il maso a colui che risulta avervi diritto e si accordino nel determinare il prezzo dell'assunzione»<sup>42</sup>. Si spiega, in tal senso, l'*incipit* dell'art. 15 l. n. 17 del 2001, che, con l'espressione «in caso di divisione dell'eredità», rinvia con immediatezza all'idea di una comunione ereditaria di cui si intenda procedere allo scioglimento. Si giustifica nella medesima prospettiva il quinto comma del precedente art. 14 l. n. 17 del 2001, nel punto in cui contempla l'eventualità che la persona chiamata all'assunzione non intenda assumere il maso, il quale resta nel compendio ereditario in attesa che la preferenza passi agli altri coeredi e venga da questi esercitata. Si comprende, infine, dallo stesso angolo visuale, il secondo comma dell'art. 18 l. n. 17 del 2001, per il quale se il testatore ha chiamato alla successione più persone senza designare l'assuntore, qualora nessuna di esse possieda i requisiti indicati dalla legge per rivendicare il titolo, ciascuna «può chiedere la divisione dell'eredità e la nomina dell'assuntore» da parte del giudice<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> Sul punto, tra gli altri, L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1977, p. 208; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, 1964, Milano, p. 64; L. COVIELLO jr., *Diritto successorio*, Bari, 1962, p. 443; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 103 ss.; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, p. 103; F. SANTORO PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 201 ss.

<sup>39</sup> Pertanto, a voler esemplificare, nell'ipotesi in cui il diritto di assunzione del maso abbia costituito oggetto di *institutio ex re certa* il chiamato che rinunci all'oggetto specifico della sua istituzione non potrà poi rivendicare l'ulteriore eventuale quota ereditaria. Analogamente, se il testatore nel disporre *ex re certa* del maso non abbia contemplato altri beni né li abbia assegnati ad altri, questi non competono all'assuntore, salvo che egli non rientri comunque nel novero degli eredi legittimi, in ragione del dettato dell'art. 734, secondo comma, c.c. che, sebbene riferito alla divisione del testatore, sembra trovare applicazione anche nella specie.

<sup>40</sup> Dispone l'art. 734, secondo comma, c.c. che «se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore».

<sup>41</sup> In senso contrario però C. FRASSOLDATI, *Maso chiuso*, cit., p. 331, che esclude l'esistenza di una fase intermedia di comproprietà tra i coeredi.

<sup>42</sup> Cass., 17 marzo 1993, n. 3155, in *Dir. giur. agr.*, 1994, p. 32.

<sup>43</sup> Nulla vieta ai coeredi, nell'esercizio della loro autonomia privata, di inserire nell'accordo divisorio che porta allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla individuazione dell'assuntore del maso, un elemento accidentale quale una condizione. E invero, la condizione prevista dai coere-

La speciale normativa dettata in tema di maso chiuso non sottrae, infatti, il bene alla comunione<sup>44</sup>, ma impone unicamente di considerarlo, nella divisione del patrimonio, come unità indivisibile e di assegnarlo ad un unico erede o legatario, quale indicato dal testatore o scelto d'accordo tra gli eredi tra i chiamati alla successione legittima e, solo ove manchi l'una o l'altra modalità, quale individuato dalla legge. Il legislatore non è, in vero, nuovo a fissare limiti alla divisibilità<sup>45</sup> dei beni quante volte funzionale al perseguimento di interessi superiori rispetto a logiche individuali o proprietarie: ne è esempio l'art. 720 c.c., che, seppure a livello embrionale, delinea una normativa specifica per i beni che risultino essere indivisibili nell'interesse della produzione nazionale o il cui frazionamento comporti o possa comportare un pregiudizio alla pubblica economia<sup>46</sup>; beni rispetto ai quali, appunto, la norma stabilisce che devono essere compresi preferibilmente per intero, con addebito dell'eccedenza nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.

Alla disposizione *fa da pendant* l'art. 722 c.c. che estende detta regola al caso in cui nell'eredità vi siano *res* che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale. In modo ancora più simile a quanto accade in relazione al maso chiuso, poi, l'art. 5-*bis* d.lg. 18 maggio 2001, n. 228, considera indivisibili per dieci anni, senza possibilità di frazionamento né per atto tra vivi né per atto *mortis causa*, i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, che costituiscono il compendio unico, pena la nullità degli atti e delle disposizioni testamentarie che hanno ad oggetto il frazionamento<sup>47</sup>.

di, a prescindere dalla sua qualificazione come sospensiva o risolutiva, non viene affatto a violare il principio sancito dalla l. 28 novembre 2011, n. 17, art. 11, secondo cui il maso chiuso, nella divisione del patrimonio, deve essere considerato quale unità indivisibile e non può essere assegnato che ad un unico erede o legatario: l'accordo conciliativo intercorso tra i coeredi, infatti, non ha comportato alcuna attribuzione congiunta del maso, bensì l'assegnazione di tale bene ad un unico erede.

<sup>44</sup> Lo afferma Cass., 27 febbraio 2012, n. 2983, cit., p. 227.

<sup>45</sup> Lo ricorda anche C. FRASSOLDATI, *Maso chiuso*, cit., p. 295, per il quale gli orientamenti legislativi più moderni segnano una graduale attenuazione del rigido principio dell'attribuzione in natura dei beni (art. 718 c.c.).

<sup>46</sup> La norma – che riproduce solo in parte la previgente disposizione dell'art. 994 c.c. abr. – non mira alla tutela di un esclusivo interesse privato, «bensì anche, ed in modo prevalente, alla tutela di un interesse pubblico»: così G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982, p. 660.

<sup>47</sup> Il d.lg. 29 marzo 2004, n. 99, che ha introdotto la figura del compendio unico generale, esordisce con una apposita definizione secondo cui «ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni». In argomento vedi Consiglio nazionale del notariato, *Compendio*

La «comoda divisibilità» di un bene, del resto, è concetto naturale ma non essenziale alla divisione, ben potendo quest'ultima svolgersi anche qualora, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento del bene non sia attuabile «mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza problemi tecnici eccessivamente costosi», purché, sotto l'aspetto economico-funzionale, la divisione medesima non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti «un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della usuale destinazione ed utilizzazione del bene»<sup>48</sup>. Un immobile, di conseguenza, non può ritenersi comodamente divisibile qualora la divisione, ancorché realizzabile materialmente, attribuisca ai partecipanti porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero o determini un notevole deprezzamento del bene o implichi accorgimenti e operazioni divisionali troppo costose o complesse e assolutamente sproporzionate al valore dell'immobile medesimo o presupponga l'imposizione di pesi, limiti e servitù eccessive a carico delle singole quote o il pagamento di un conguaglio in denaro sproporzionato rispetto al valore di quanto si riceve in natura<sup>49</sup>.

Se, allora, nulla osta alla caduta del maso in comunione, è altrettanto innegabile che, in sede di scioglimento di quest'ultima, le parti possano predisporre soluzioni che, ossequiose della valutazione unitaria che del bene fa la legge, mirino a soddisfare nel modo piú consono gli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Ben potrebbe così accadere che gli eredi decidano di subordinare l'assegnazione del maso allo sgombero, da parte del designato, dei fondi dai veicoli *ivi* ricoverati entro una certa data, pena la sostituzione con altro coerede in caso di mancato avveramento della condizione<sup>50</sup>. O ben potrebbe verificarsi che il testatore individui l'assuntore mediante un assegno divisionale qualificato *ex art. 734 c.c.*, senza che valga eccepire in senso contrario la retroattività degli effetti della divisione al momento dell'apertura della successione<sup>51</sup>, poiché anche nella divisione

*unico in agricoltura – Caratteri generali ed irrevocabilità del vincolo di indivisibilità – Effetti del mutamento di destinazione su decadenza da agevolazioni e vincolo di indivisibilità*, Studio n. 33-2006/T approvato dalla Commissione Studi Tributari il 14 luglio 2006.

<sup>48</sup> Cass., 29 maggio 2007, n. 12498, in *Giur. it.*, 2007, 11, p. 2438.

<sup>49</sup> G. BORDOLLI, *Divisione ereditaria e assegnazione di immobile non comodamente divisibile*, in *Imm. propr.*, 2014, p. 661.

<sup>50</sup> Nel caso al vaglio di Cass., 27 febbraio 2012, n. 2983, *cit.*, p. 227.

<sup>51</sup> La divisione realizzata dal testatore ha una chiara funzione distributiva e non può essere apprezzata unicamente in chiave di designazione di eredi *e/o* (attributiva) di *institutio ex re certa*, come opportunamente rileva A.A. CARRABBA, *Disposizioni testamentarie e destinazioni*, Napoli, 2020, p. 55.

ordinaria (le cui norme sono espressamente richiamate dal secondo comma dell'art. 26 l. n. 17 del 2001) vale il principio dichiarativo, in ragione del quale ciascun convivente è reputato, fin dal sorgere della comunione, come unico titolare dei beni componenti la quota a lui assegnata<sup>52</sup>.

L'indivisibilità del maso obbliga unicamente il testatore a nominare un solo successore, ma non lo vincola nella scelta del tipo di vocazione (se a titolo universale o particolare), nelle modalità di attuazione della stessa, nella disposizione del restante patrimonio ereditario. La legge n. 17 del 2001 prevede, infatti, che l'assuntore possa essere erede o legatario, lasciando il *de cuius* libero di decidere se avvalersi, ad esempio, di legati con funzione divisoria o della *institutio ex re certa*. In nessun caso il maso viene in rilievo quale bene separato dalla massa ereditaria: non in quello in cui sia oggetto di disposizione a titolo particolare; non in quello in cui sia oggetto di disposizione a titolo universale, vieppiù che «nell'ipotesi dell'art. 588 cpv. la quota è puramente ideale, consiste in un rapporto psicologico col tutto, in ragione del quale i beni sono assegnati come risultato di una divisione, non di una separazione dal tutto»<sup>53</sup>.

Non solo. In nessuna delle ipotesi considerate lo scioglimento della comunione ereditaria produce una assegnazione divisoria in senso tecnico, ma determina piuttosto il riconoscimento di una situazione preesistente caratterizzata dal fatto che il bene è distinto dagli altri facenti parte del compendio ereditario e spetta *ab origine* ad un solo soggetto<sup>54</sup>. Ci si potrebbe semmai chiedere se, nella specie, si verifichi non già una successione ancorché anomala quanto, piuttosto, una assegnazione preferenziale che ricorre, come è noto, ogniqualevolta la legge deroga al principio della divisione eguale in natura, perché prevede che uno specifico erede ottenga con preferenza rispetto agli altri un determinato bene, come è a dirsi ad esempio in relazione all'impresa familiare *ex art. 230-bis c.c.*<sup>55</sup>. La risposta

<sup>52</sup> In questi termini Cass., 17 marzo 1993, n. 3155, *cit.*, p. 32 ss., per la quale prima della definitiva assegnazione del maso all'assuntore permane uno stato transitorio di comunione anche relativamente ai beni che compongono il maso, e i frutti naturali dei medesimi, se già separati, sono di proprietà di tutti i partecipanti ai sensi degli artt. 820-821 c.c., mentre l'assegnatario ha il diritto esclusivo di percepire nell'intero i frutti prodotti e non ancora separati al momento dell'assegnazione.

<sup>53</sup> L. MENGONI, *Successioni per causa di morte Parte speciale Successione necessaria*, *cit.*, p. 105.

<sup>54</sup> Peraltro, l'eventuale rescissione o caducazione della divisione peraltro non travolge l'assegnazione del maso – stante la necessità, legislativamente prevista, di assegnarlo ad un unico soggetto – ma tocca unicamente il prezzo di assunzione. C. SCHWARZENBERG, *Maso chiuso*, *cit.*, p. 708.

<sup>55</sup> Così G. DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, *cit.*, p. 183.

negativa all'interrogativo si argomenta, tuttavia, dalla circostanza per cui solo in relazione alle successioni anomale, le regole del libro II del codice civile sono in piú di un punto e in piú di un momento derogate, mentre con riguardo alle assegnazioni preferenziali la titolarità dei diritti si trasmette dal *de cuius* ai coeredi secondo la ricordata disciplina ordinaria che, per nulla disattesa nella fase della delazione, lo è solo successivamente, all'atto della divisione, quando la legge accorda ad uno o piú eredi, con preferenza su tutti gli altri, il diritto all'assegnazione di un certo bene, con eccezione al principio fissato dall'art. 718 c.c., che legittima, di norma, ciascun coerede a richiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità<sup>56</sup>.

La conclusione, per quanto lineare sul piano logico e su quello strutturale, non è scevra però da «crepe» su quello funzionale, in grado di minarne l'assolutezza. Il *discrimen* tra le due categorie, infatti, rischia di perdere la nettezza dei contorni ove si consideri l'esistenza di un fine comune che connota sia le successioni anomale sia le assegnazioni preferenziali, quello, vale a dire, di far pervenire un bene o un complesso di beni facenti parte dell'eredità ad uno o piú soggetti determinati<sup>57</sup>. Il che spiega, sotto altro profilo, l'assenza (spesso) di soluzioni univoche nell'inquadrare le singole fattispecie all'interno dell'una piuttosto dell'altra figura e la tendenza non di rado a tralasciare il profilo classificatorio.

4. *Ex altera parte* il risultato dell'attribuzione del maso al solo assuntore, presupponendo, come detto, l'indivisibilità del bene, pone il problema del concreto apporzionamento delle quote, quante volte il restante patrimonio ereditario non sia sufficiente a soddisfare le ragioni degli altri coeredi<sup>58</sup>. Al riguardo l'art. 26, l. n. 17 del 2001, stabilisce che in surrogazione del maso nella divisione ereditaria deve essere ricompreso, quale debito a carico dell'assuntore, il prezzo di assunzione. I coeredi esclusi dalla titolarità del maso hanno, pertanto, diritto all'equivalente pecuniario, della cui corresponsione è onerato l'assuntore<sup>59</sup>, analogamente a quanto accade nella ricordata fattispecie dell'art. 720 c.c., in relazione alla quale l'assegnazione del bene indivisibile o non comodamente divisibile avviene con addebito dell'eccedenza nella porzione di uno dei dividendi (vale a

<sup>56</sup> M. IEVA e A. RASTELLO, *Le successioni anomale*, cit., p. 700.

<sup>57</sup> Così ancora M. IEVA e A. RASTELLO, *Le successioni anomale*, cit., p. 701.

<sup>58</sup> Già E. BETTI, *Successione legittima intestata e successione legittima necessaria*, Milano, 1928-1929, p. 84 s., argomentava dalla disciplina del codice civile allora vigente la possibilità per il legatario di corrispondere il valore e trattenere il bene in natura, oggetto, del legato, quante volte lo stesso non fosse comodamente divisibile.

<sup>59</sup> Vedi L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 230, nota 3.

dire di quello avente diritto alla quota maggiore). L'importo del valore del maso, pertanto, eventualmente unito a quello degli altri cespiti ereditari, viene diviso tra tutti i coeredi, compreso l'*Anerbe*, secondo le disposizioni del codice civile espressamente richiamate<sup>60</sup>.

La surrogazione reale – si badi – non estingue il rapporto preesistente ma, semplicemente, ne modifica l'oggetto e lo converte nel suo corrispondente in denaro al fine di proteggere le ragioni dei legittimari non assuntori. Essa pone, tuttavia, il dubbio circa la validità e legittimità di una divisione che si perfezioni con l'impiego di denaro non ereditario; dubbio – inverro – che già da tempo ha interessato la riflessione giuridica, sol che si ricordi come all'indomani dell'entrata in vigore del *Code civil* i giuristi<sup>61</sup> si erano interrogati sulla possibilità per il testatore di comporre *à sa guise* la quota ereditaria. Il codice italiano del 1865, al riguardo, aveva preferito fugare ogni perplessità fissando il divieto di pesi e condizioni sulla legittima (che – precisava l'art. 808 c.c. abr. – «è quota di eredità»<sup>62</sup>) ed affermando il principio della legittima in natura e, dunque, il diritto del legittimario di essere soddisfatto unicamente con beni ereditari. Il codice del 1942, dal canto suo, ha invece inteso assicurare ai legittimari il diritto solo quantitativo alla legittima<sup>63</sup> e ha riconosciuto al testatore la facoltà di apporzonare liberamente la quota di ciascun erede sul presupposto (implicito) per cui l'uguaglianza qualitativa delle quote non è essenziale al concetto di divisione e non risponde ad alcun interesse pubblico<sup>64</sup>. Depongono in tal senso, ad esempio, gli artt. 588, secondo comma, 733 e 734 c.c., i quali, secondo

<sup>60</sup> In questi termini Cass., 7 luglio 1964, n. 2540, *cit.*, c. 2104.

<sup>61</sup> Sul punto L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1992, p. 39.

<sup>62</sup> Per un commento alla disposizione G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, *cit.*, p. 243 ss.

<sup>63</sup> Tra gli altri L. FERRI, *Dei legittimari*, art. 536-564, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 109; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, XII, 5, Torino, 1980, p. 263; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, *cit.*, p. 494; A.C. JEMOLO, *In tema di legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, II, p. 109; P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, art. 713-768, Bologna-Roma, 1970, p. 204; L.D. CERQUA, *L'intangibilità della quota di legittima*, in *Foro pad.*, 1969, p. 100; A. PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, p. 60. *Contra*, a sostegno della intangibilità qualitativa, F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. c.c.* d'Amelio e Finzi, *Libro delle successioni e delle donazioni*, Firenze, 1941, p. 295 ss., per il quale la quota deve essere composta da una porzione di ogni bene caduto in successione. V. altresì A. CICU, *La divisione ereditaria*, Milano, 1948, p. 75; ID., *Successioni per causa di morte*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, XLII, Milano, 1961, p. 466; V. CASULLI, *Divisione ereditaria (dir. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 436; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano, 1962, p. 593.

<sup>64</sup> Così, ancora, L. MENGONI, *o.u.c.*, p. 99.

modalità differenti, consentono al testatore di comporre nel modo da lui voluto la quota del legittimario, o l'art. 746 c.c. che, in tema di collazione, lascia libero il conferente di decidere se rendere il bene in natura o imputarne il valore<sup>65</sup>. L'unico limite che il testatore incontrerebbe – precisano la dottrina e la giurisprudenza prevalenti – nel confezionare le quote sarebbe rappresentato dalla necessità di utilizzare denaro e beni presenti nel compendio ereditario<sup>66</sup>, stante il principio tipico di ogni divisione per cui non è possibile dividere beni estranei alla comunione<sup>67</sup>.

In vero, già durante l'elaborazione del codice vigente si era suggerito di aggiungere nel corpo dell'art. 734 c.c. un inciso con il quale autorizzare il coerede a pagare con denaro proprio l'equivalente spettante ad altro dei coeredi, ma la proposta non aveva trovato accoglimento<sup>68</sup>. Non mancano, nondimeno, le deroghe alla ricordata regola della legittima in natura. *In primis* vi è l'art. 728 c.c.<sup>69</sup>, il quale ammette la corresponsione di una

<sup>65</sup> Cfr. Cass., 20 marzo 2015, n. 5659, in *Giust. civ. Mass.*, 2015, per la quale il donante «non può in alcun modo vincolare la scelta del donatario-erede, qualora egli sia tenuto alla collazione, di conferire in natura il bene (immobile) ricevuto ovvero di attuare la collazione per imputazione». Per la dottrina in argomento U. CARNEVALI, *Collazione*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 472. Secondo N. COVIELLO, *Delle successioni. Parte generale*, Napoli, 1935, p. 492, in sede di collazione si avrebbe per la precisione una obbligazione con facoltà alternativa, ossia una obbligazione inizialmente unica avente ad oggetto una sola prestazione (quella di restituire in natura), ma sarebbe consentito al debitore di adempiere eseguendo una diversa prestazione (il valore del bene donato).

<sup>66</sup> Cfr. L. MENGONI, *o.u.c.*, p. 103; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2009, pp. 474-476; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 182. In tal senso v. Cass., 23 marzo 1992, n. 3599, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 819; Cass., 12 marzo 2003, n. 3694, in *Giust. civ.*, 2004, p. 471; Cass., 22 giugno 2005, n. 13380, in *Riv. not.*, 2006, p. 777.

<sup>67</sup> Molto rigorosa Cass., 23 marzo 1992, n. 3599, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 819 ss., a giudizio della quale «in forza del principio di intangibilità della quota di legittima, i diritti del legittimario vanno soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario. Pertanto, la disposizione con cui il testatore disponga che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi tra cui è diviso l'asse ereditario, con la corresponsione di una somma di denaro non ricompresa nel *relictum*, è affetta da nullità, che può essere fatta valere dal legittimario con l'azione di cui all'art. 735, comma 1 c.c., contestualmente all'azione di riduzione (e a quella di divisione)».

<sup>68</sup> F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1973, pp. 219-221.

<sup>69</sup> È vero – precisa G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1435 – che l'art. 728 c.c. si riferisce di per sé alla divisione ordinaria, ma il conguaglio, come strumento sussidiario di perequazione, rappresenta un'esigenza tecnica insopprimibile e come tale applicabile anche nella divisione testamentaria. In argomento già L. Mengoni, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, p. 156 ss. Sul punto cfr. altresì C.F. GABBA, *Intorno alla natura giuridica della divisione*, in *Foro it.*, 1903, I, c. 1419; N. COVIELLO, *Il carattere dichiarativo della divisione e la legge sul registro*, in *Giur. it.*, 1916, IV, p. 1; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1980, p. 256; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 748 s.

somma di denaro (non ereditario, e quindi estraneo al *relictum*) per compensare le differenti quote divisionali (c.d. conguagli in danaro): pertanto, «benché, per il principio di intangibilità della quota di riserva, i diritti del legittimario vadano soddisfatti con beni (o denaro) provenienti dall'asse ereditario, pur senza l'osservanza di un criterio qualitativo, e ex art. 735 c.c. sia nulla (se si risolve in una preterizione del legittimario), nonché riducibile (se ne leda la quota di riserva) la clausola con cui il testatore dispone che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi con una somma di denaro estranea al *relictum*, il *de cuius* che procede direttamente alla divisione dei beni ereditari può ricorrere allo strumento del conguaglio in denaro, per correggere le disequaglianze in natura delle quote»<sup>70</sup>: a ragionare diversamente si dovrebbe altrimenti ritenere vietato al testatore quanto permesso ai suoi eredi e quanto (necessariamente) realizzabile in sede giudiziale<sup>71</sup>.

Vi sono, poi, gli artt. 551 e 651 c.c., dai quali è data desumere l'ammissibilità del legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni altrui<sup>72</sup>, legato che, se non rifiutato, apporciona il legittimario con beni non ereditari<sup>73</sup>. Vi è, ancora, l'art. 563 c.c. dal quale si trae come obiettivo primario

<sup>70</sup> Cass., 22 giugno 2005, n. 13380, in *Riv. not.*, 2006, p. 777 ss. La piena applicabilità dell'art. 728 c.c., anzi, come rileva attenta dottrina, potrebbe rivelarsi utile proprio a favorire l'assegnazione di una azienda (quale il maso) a un proprio discendente e ad assicurarne di conseguenza la continuità nell'esercizio. In tal senso A.A. CARRABBA, *Disposizioni testamentarie e destinazioni*, cit., p. 57.

<sup>71</sup> In questi termini, ancora, A.A. CARRABBA, *Disposizioni testamentarie e destinazioni*, cit., p. 57, n. 199.

<sup>72</sup> G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 501. Il legato in sostituzione di legittima rappresenta del resto – per N. COVIELLO, *Corso completo di diritto delle successioni*, Napoli, 1915, II, p. 1101 – un «modo particolare di pagamento della riserva». In argomento, altresì, G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 498 s.; G. CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. c.c. De Martino*, Novara, 1982, p. 364; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1978, p. 259 ss.; A. TORRENTE, *Legato di cosa altrui*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, II, p. 310 ss.; S. PUGLIATTI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, in *Comm. c.c. D'Amelio e Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, p. 553 ss.; F. DEGNI, *La successione testamentaria*, II, Padova, 1936, p. 39.

<sup>73</sup> In questi termini A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, in *Dir. fam. pers.*, 2017, p. 1054, per il quale in ragione della fungibilità ed irrilevanza della provenienza del denaro, sembra oggi necessario adottare un approccio più «sostanzialista» alla problematica, consentendo l'apporcionamiento del legittimario con denaro non ereditario non solo nei casi di stretta necessità (art. 728 c.c.) ma anche laddove ciò sia funzionale alla divisione. In argomento altresì C. ROMANO, *Tecniche di apporcionamiento nella divisione del testatore in presenza di legittimari*, in *Notariato*, 2011, p. 77 ss. e p. 83 s., il quale evidenzia l'autonomia concessa al testatore nel definire la formazione delle quote dei legittimari e la possibilità di ricorrere, al fine di superare il tradizionale divieto di utilizzo di denaro non ereditario per comporre la quota di un legittimario, ad una serie di

dell'ordinamento sia quello di reintegrare la quota del legittimario, senza che assuma particolare rilievo la modalità attraverso la quale si consegue un tale risultato: la norma, infatti, impone al legittimario, che abbia esperimento vittoriosamente l'azione di riduzione, di escutere i beni del donatario prima di chiedere la restituzione in natura al terzo avente causa e, solo laddove tale tentativo si sia rivelato infruttuoso, di procedere con il recupero reale del bene chiamando in causa il terzo<sup>74</sup>, il quale può liberarsi dall'obbligo di rendere materialmente la *res* oggetto di donazione pagando l'equivalente in danaro<sup>75</sup>. La giurisprudenza, a sua volta, tende a non ammettere l'applicabilità del principio della quota legittima in natura allorquando si debba procedere alla riduzione delle liberalità indirette, con riguardo alle quali consente di esigere il controvalore a séguito di imputazione, in modo non dissimile da quanto accade nella collazione (art. 724 c.c.)<sup>76</sup>.

Anche, dunque, a voler ritenere che, per l'intangibilità quantitativa della legittima il testatore non possa assegnare tutti i beni ereditari ad un solo erede con l'obbligo, a carico di costui, di corrispondere agli altri una somma pari al valore della quota loro spettante, non può però escludersi che egli possa attribuire ad un solo erede beni di valore maggiore a confronto di quelli lasciati agli altri, con l'obbligo di conguagliare in denaro la differenza, senza incorrere nel divieto di pesi e condizioni posto dall'art. 549 c.c.<sup>77</sup>. Una simile possibilità rispetto al maso è, del resto, prevista dalla legge stessa che autorizza a risolvere la disparità di valore con attribuzioni in denaro, altresì nel caso in cui l'assuntore sia designato dal testatore. Il legislatore, in particolare, come già in relazione al patto di famiglia o al compendio unico<sup>78</sup>, consente di convertire la tutela riservata ai legittimari

congegni giuridici testamentari quali l'assegno divisionale semplice ex art. 733 c.c., il legato di contratto di vendita a carico di un erede ed a favore di un altro erede, il patto di famiglia testamentario.

<sup>74</sup> Vedi A. BUCELLI, *Dei legittimari. Artt. 536-564*, in *Comm. c.c.* Schlesinger, Milano, 2012, p. 703-704; A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, cit., p. 1056.

<sup>75</sup> Si pensi, nello stesso senso, agli artt. 561 e 563 c.c. che, al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, prevedono un termine decennale e uno ventennale (dalla trascrizione della donazione) decorso il quale non è più possibile per il legittimario recuperare in natura il bene oggetto di donazione.

<sup>76</sup> In questa direzione la Suprema Corte a partire da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, in *Vita not.*, 2010, p. 1295 ss. Prima in dottrina U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Le ragioni del diritto Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, *Diritto civile*, Milano, 1995, p. 143 s.; A.A. CARRABBA, *Donazioni*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 771 ss.; G. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, p. 819 ss.; ID., *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»)*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 683 ss.

<sup>77</sup> Sul punto G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 475, n. 1014 in part.

<sup>78</sup> Art. 5-bis d.lg. n. 228 del 2001.

da reale a meramente obbligatoria e di avvalersi, a tal fine, di denaro esterno al compendio ereditario, con soluzione che mira a coniugare senza calpestare le ragioni dell'impresa e quelle – dominanti in sede successoria – della famiglia<sup>79</sup>.

5. Nella determinazione del prezzo di assunzione, pertanto, le disposizioni della legge n. 17 del 2001 riflettono istanze differenti: da un lato non trascurano il rilievo che un simile valore monetario assume all'interno dell'intera vicenda successoria in ragione dell'incidenza che esso ha in sede di riunione fittizia, determinazione della quota disponibile, imputazione *ex se*, collazione, riduzione<sup>80</sup>; dall'altro, si preoccupano di contemperare le opposte esigenze dell'assuntore, che non può essere gravato di un debito eccessivo, e dei coeredi non assuntori, che non possono vedere troppo pregiudicate le proprie ragioni ereditarie, specie se il maso costituisce l'unico bene o comunque il bene principale compreso nell'asse ereditario. Il risultato è un susseguirsi minuzioso di regole, tra le quali campeggia il dettato dell'art. 20. Detta disposizione trova diretta applicazione in caso di successione legittima – rispetto alla quale stabilisce che la fissazione del prezzo di assunzione avviene sulla base di un accordo tra gli eredi o, qualora manchi l'intesa, di una decisione dell'autorità giudiziaria<sup>81</sup> – mentre ha natura suppletiva in relazione alla successione testamentaria, con riguardo alla quale prevale, se presente, la volontà del testatore a cui compete definire liberamente il prezzo di assunzione, salva l'approvazione dello stesso da parte dell'assuntore e degli altri coeredi, nella loro qualità, rispettivamente, di debitore e di creditori del relativo valore<sup>82</sup> e salvo, in caso di disaccordo, l'intervento del giudice al quale sarà rimessa poi ogni determinazione<sup>83</sup>.

<sup>79</sup> *Amplius* V. BARBA, *Maso chiuso tra tradizione sudtirolese e principi identificativi del sistema ordinamentale*, cit., p. 135.

<sup>80</sup> Vedi V. BARBA, *Maso chiuso tra tradizione sudtirolese e principi identificativi del sistema ordinamentale*, cit., p. 130.

<sup>81</sup> Precisa Cass., 4 aprile 2018, n. 24216, in *Mass. Giust. civ.*, 2018, che, ai fini della valutazione della ricorrenza dei requisiti preferenziali posti dall'art. 14 legge provinciale di Bolzano n. 17 del 2001 per l'assunzione del maso stesso non rileva, in caso di vocazione per rappresentazione, la posizione del rappresentato, ma quella del rappresentante, poiché l'istituto in questione, diretto alla preservazione dell'agricoltura di montagna ed alla tutela della minima unità colturale, è ispirato alle garanzie di continuazione, in ambito familiare, dell'attività aziendale da parte di chi abbia un particolare legame con il detto maso.

<sup>82</sup> Nel maso chiuso, pertanto, viene postposto all'apertura della successione ciò che, nel *patto di famiglia*, avviene già durante la vita dell'imprenditore.

<sup>83</sup> L'assuntore deve in ogni caso imputare alla sua quota il valore che gli spetta sul prezzo di assunzione, dal momento che egli partecipa pur sempre alla comunione ereditaria.

In ossequio al principio per cui l'assuntore «deve poter vivere bene»<sup>84</sup>, il richiamato art. 20 impone, quindi, di tenere conto, nella determinazione del prezzo, non già del valore di mercato, quanto piuttosto del presunto ricavo netto del maso capitalizzato ad un tasso annuo del 5% per quello ricavabile dall'attività agricola e del 9% per quello ricavabile da un'attività economica secondaria non riguardante la lavorazione della terra, come ad esempio la conduzione nel maso di un agriturismo o la commercializzazione dei prodotti del maso medesimo. Il riferimento al reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali (art. 20, secondo comma) consente di valutare (altresì) il livello di benessere che l'imprenditore ricava dalla sua azienda ed in tal senso può dirsi esso costituisca un valido parametro su cui misurare il *quantum* del debito pecuniario verso i coeredi. Se, poi, la designazione dell'assuntore è disposta in favore di eredi non legittimari, la valutazione del maso, ai fini della determinazione delle quote di legittima, non è più effettuata in base al presunto ricavo netto capitalizzato, ma in base ai valori agricoli medi determinati annualmente ai sensi della legge 15 aprile 1991, n. 10, sull'espropriazione, senza applicazione del coefficiente di rivalutazione, rimanendo compreso nella valutazione anche il valore dell'annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata esclusivamente per scopi agricoli (art. 19)<sup>85</sup>. La commissione locale dei masi chiusi può, comunque, concedere una dilazione per il pagamento del prezzo di assunzione per un periodo non superiore a cinque anni dall'assunzione o, in caso di assuntore minore di età, una proroga per il pagamento del conguaglio fino al raggiungimento del diciottesimo anno (art. 27)<sup>86</sup>.

Rispetto ai discendenti minorenni del defunto, peraltro, la legge prevede che, qualora vivano nel maso, abbiano diritto, in luogo del prezzo di assunzione, ad essere mantenuti adeguatamente finché non siano in grado di provvedervi personalmente in modo continuativo con propri redditi o proprie sostanze, salvo che non percepiscano tali mezzi da altri (art. 35 l. n. 17 del 2001). Analogo diritto di mantenimento spetta al coniuge del *de cuius*, sempre che non disponga di redditi o sostanze proprie, *ivi* comprese, tra queste, le somme riscosse quale conguaglio in sede di assunzione del maso (art. 34).

La posizione del coniuge superstite, in modo non dissimile da quanto normato nel secondo libro del codice civile, assume rilievo particolare rispetto a quella degli altri coeredi o legittimari: il ricordato art. 34 l. n. 17

<sup>84</sup> Per riprendere l'espressione di F. VALENZA, *Le norme successorie relative al maso chiuso*, cit., p. 329.

<sup>85</sup> In questi termini ancora F. VALENZA, *o.c.*, p. 329.

<sup>86</sup> A garanzia del pagamento del prezzo è in ogni caso prevista ipoteca legale sul maso, salvo esplicita rinuncia da parte degli eredi aventi diritto.

del 2001, in linea con la regola generale posta dall'art. 540 c.c., gli riconosce il diritto di abitazione e di uso sui mobili che corredano la casa familiare facente parte del maso. Un tale diritto risente, tuttavia, della peculiarità del bene sul quale grava: il legislatore, in altri termini, si preoccupa nella specie di trovare un compromesso tra i differenti interessi in gioco e, a differenza di quanto accade ordinariamente, assegna i diritti di abitazione e di uso «tenendo conto della razionale conduzione del maso e delle esigenze familiari dell'assuntore» (art. 34, secondo comma). Se non vi è accordo nella definizione della loro ampiezza, spetta al giudice determinare su quali vani e mobili della casa il diritto in esame può essere esercitato (art. 34, comma terzo), e se lo stesso gravi anche sulle pertinenze, stante l'art. 1022 c.c. (il cui dettato non si intende derogato) per il quale nel contenuto del diritto rientra «tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc.), giacché l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., alle accessioni»<sup>87</sup>.

Qualora, poi, il coniuge superstite sia comproprietario di più masi facenti parte dell'eredità, deve optare per la titolarità di uno solo di essi (art. 28, secondo comma, l. n. 17 del 2001), con conseguente accrescimento della quota del comproprietario del maso su quale non è caduta la scelta. La finalità di una simile previsione sembra essere, ancora una volta, quella di garantire l'unità del maso e la continuità nella gestione, evitando l'ingresso di soggetti ulteriori nel maso. L'indivisibilità – affermata in via generale dall'art. 11 – viene, nella specie, circoscritta alla quota del defunto che, lungi dal poter costituire oggetto di disposizione in favore di più soggetti, deve ricadere nella disponibilità di un solo erede o di un solo legatario, il quale, *ex altera parte*, è tenuto a rinunciare alla quota di contitolarità che gli spetti sugli altri masi. Una limitazione al detto potere di scelta può ipotizzarsi soltanto nel caso in cui esistano precise indicazioni del testatore, le quali prevalgono, in ossequio alla disciplina generale in materia successoria, sul dettato della legge.

6. L'istituto del maso chiuso, così peculiare nei suoi contenuti, induce a rileggere la disciplina successoria definita dal legislatore nel secondo libro del codice civile e a riguardarla da una prospettiva differente, in linea con le dinamiche che improntano la figura e con le «anomalie» che ne scandiscono la vicenda ereditaria. Solo, infatti, ponendosi dalla diversa visuale della tutela delle ragioni dell'economia e dell'impresa è possibile comprendere la

<sup>87</sup> Trib. Bolzano, 5 ottobre 2007, in *De jure*.

trasmissione del maso chiuso e riscontrarne la compatibilità con principi e valori dell'ordinamento<sup>88</sup>, ancorché differenti rispetto a quelli che usualmente caratterizzano la successione *mortis causa*<sup>89</sup>. L'individuazione dell'assuntore, sulla base di criteri volti a privilegiare colui che abbia maggiori capacità nella gestione del maso e non già colui che risulti essere il parente di grado piú prossimo, al pari della possibilità di escludere i legittimari e di prediligere un soggetto anche estraneo alla famiglia, rispondono infatti a norme che rinviengono pur sempre il loro fondamento nel tessuto costituzionale e precisamente negli artt. 41, 42, 47 cost. e, piú in generale, in tutto quell'insieme di disposizioni che tutelano l'esercizio commerciale, l'iniziativa economica, il lavoro (art. 36 cost.), la funzione sociale della proprietà<sup>90</sup>.

Nel bilanciamento di valori tra l'interesse della famiglia (quale cifra della successione ereditaria) e l'interesse della produzione, è quest'ultimo a prevalere in ragione della particolare natura del maso<sup>91</sup>, per effetto della quale la sua successione non è in realtà una successione ereditaria nel senso usuale dell'espressione ma una successione agraria e come tale non è una successione nei beni del *de cuius* ma una continuazione di una attività professionale svolta su un fondo agricolo<sup>92</sup>. Di conseguenza, la sua funzione non è tanto quella di garantire la continuità nella titolarità di un patrimonio quanto piuttosto quella di assicurare la continuità nella titolarità di un sistema produttivo rappresentato dall'impresa agricola<sup>93</sup> in cui si sostan-

<sup>88</sup> Tra le altre Corte cost., 14 luglio 2017, n. 193, in *Fam. e dir.*, 2018, p. 118 ss.

<sup>89</sup> Sul punto V. BARBA, *Maso chiuso tra tradizione sudtirolese e principi identificativi del sistema ordinamentale*, cit., p. 121.

<sup>90</sup> Opportunamente P. PERLINGIERI, *La funzione sociale del diritto successorio*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 1, p. 131 ss., mette in luce la prospettiva funzionale del diritto successorio, per lo piú ignorata dalla letteratura giuridica. A tal fine l'a. evidenzia lo stretto legame tra la vicenda *mortis causa* e l'acquisto della proprietà, che, pur senza esaurire la prima, ne rappresenta un contenuto significativo. Piú in generale sulla necessità di una rilettura costituzionale dei rapporti di diritto civile P. PERLINGIERI, *Interpretazione e controllo di conformità alla costituzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 593 ss.; ID., *Il principio di legalità nel diritto civile*, *ivi*, 2010, p. 164 ss.; ID., *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, *ivi*, 2007, p. 497 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006; ID., *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss.; P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2004, p. 18 ss.

<sup>91</sup> La disciplina del maso rappresenta, anche in tal senso, una eccezione alle regole proprie del diritto delle successioni, i cui istituti sono storicamente letti assegnando prevalenza all'interesse della famiglia, altresí rispetto a quello del singolo a disporre dei propri beni, come rileva V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 749.

<sup>92</sup> F. VALENZA, *La successione nei rapporti agrari*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, p. 1083.

<sup>93</sup> Cfr. G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1980, p. 199.

zia il maso. Né in senso contrario vale eccepire il fatto che, in tal modo, vengono pregiudicate le ragioni dei legittimari, dal momento che le stesse sono, come detto, efficacemente garantite dai meccanismi surrogatori che sovrintendono alla divisione e che assicurano ugualmente e pienamente il loro diritto quantitativo alla legittima. Il principio di tutela dei legittimari, del resto, non è un principio di ordine pubblico internazionale<sup>94</sup> e, dunque, le deroghe ormai non infrequenti che sconta sono da ritenersi pienamente ammissibili: ne sono riprova la disciplina del patto di famiglia, quella del compendio unico e quella, appunto, del maso chiuso; istituto quest'ultimo, che nel suo ossequio alla tradizione (alto atesina), getta le basi di una sempre più avvertita modernizzazione della materia successoria<sup>95</sup>.

### *Abstract*

Il maso chiuso è istituto di origine antichissima, oggi disciplinato dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, che lo ricostruisce in termini azienda agricola familiare autosufficiente. Una tale natura, unita al carattere della indivisibilità che lo connota, ne giustifica la particolare disciplina, la quale diverge, in più di un punto, da quella contenuta nel secondo libro del codice civile. Le “anomalie”, che contraddistinguono la successione nel maso, attengono, soprattutto, alla scelta dei successibili, alla comunione ereditaria e alla conseguente divisione e si riflettono sui principi e sulle regole che tradizionalmente governano la materia. Su ciascuno di tali profili e, più in generale, sulle problematiche concernenti la figura si prefigge di indagare il saggio, nel tentativo di fornire risposta agli interrogativi che il tema ancora oggi solleva.

The “maso chiuso” (a type of indivisible rural property) is a very old institution and it's a family managed agricultural company, governed by the provincial law of 28 November 2001, n. 17. These rules are in part different from the rules of the second book of the Italian civil code: the “anomalies” concern, in particular, the choice of successibles, the communion and the hereditary division. On each of them and, more generally, on the problems related to the figure, the essay intend to investigate: the aim is to answer the questions that this problem still raises today.

<sup>94</sup> In merito V. BARBA, *L'ordine pubblico internazionale*, in G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Fonti, metodo e interpretazione*, Napoli, 2017, p. 409 ss.

<sup>95</sup> La dottrina più attenta già da tempo caldeggia una modernizzazione del diritto successorio, invitando a superare «la forza di inerzia» dei dogmi giuridici». Sul punto, in particolare G. PERLINGIERI, *Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 2 ss. Cfr., altresì, da ultimo, V. BARBA, *Storicità e modernità nel diritto delle successioni*, *ivi*, p. 369 ss.; AA.VV., *Autonomia negoziale e successioni mortis causa*, S. Giova, G. Perlingieri e L. Tullio (a cura di), Napoli, 2020, *passim*.